

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 146-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORI: CENINI E OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1959

**Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali
e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali**

I N D I C E

SOLLIEVO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DA ONERI DI INTERESSE STATALE	Pag. 3
LE SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA STATALE	6
IL PROBLEMA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE	8
MUTUI AD INTEGRAZIONE DEI DISAVANZI ECONOMICI	10
LE SOVRIMPOSTE FONDIARIE	10
LIMITE PER LE ECCEDENZE	12
ATTRIBUZIONE QUOTE I.G.E.	13
L'IMPOSTA DI FAMIGLIA	13
MODIFICAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE COMUNALE E PRO- VINCIALE	14
SOPPRESSIONE DI ALCUNE IMPOSTE	15
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	15
DISEGNO DI LEGGE	17

ONOREVOLI SENATORI. — La 5^a Commissione presenta un testo che modifica in modo piuttosto sensibile il testo governativo. Se il numero degli articoli è rimasto eguale, il contenuto vi corrisponde soltanto parzialmente.

Una prima considerazione si è infatti imposta alla Commissione e cioè se era il caso di affrontare, insieme a problemi che presentano caratteri di urgenza per i bilanci degli Enti locali, anche altri problemi che, pur essendo importanti, non si riferiscono nè a necessità assillanti nè a questioni di urgente risoluzione e che — in ogni caso — più convenientemente possono essere affrontati in progetti di riforma generale ed organica del testo unico per la finanza locale e del testo unico della legge comunale e provinciale.

Ben sapendo che la materia è molto complessa e controversa e rendendosi conto che, per un rapido avvio dei problemi urgenti e per un inquadramento razionale di tutti gli altri, convenisse farne una netta separazione e trattarne in tempi diversi, la 5^a Commissione ha ritenuto di limitare il proprio esame, in questo disegno di legge, soltanto ai primi, introducendo anche qualche opportuna aggiunta.

Seguendo tale criterio, sono state accantonate tutte le norme relative alle imposte di consumo, all'imposta del valore locativo, ed altre che si riferiscono a modificazioni alla legge comunale e provinciale, non legate a necessarie armonizzazioni con innovazioni relative a problemi urgenti.

Tutto ciò dovrà essere preso in considerazione in sede di riforma organica e potrà più facilmente trovare una sistemazione coerente con i principi e le direttive che saranno a base di detta riforma.

Il testo che viene presentato all'Assemblea è perciò una specie di stralcio, avuto riguardo sia al disegno di legge governativo sia ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare, pure sottoposti all'esame della 5^a Commissione.

Secondo le dette premesse, il testo della Commissione si articola nei seguenti gruppi di disposizioni:

a) sollievo dei Comuni e delle Provincie da oneri di interesse esclusivamente o prevalentemente statali (articoli 1, 2, 3, 4 e 5);

b) contributi dello Stato per spese relative all'istruzione pubblica di pertinenza dei Comuni e delle Provincie (articoli 6 e 7) e nelle spese di manutenzione ordinaria delle strade da provincializzarsi (articoli 8, 9 e 10);

c) riliquidazione mutui per disavanzi economici ed intervento dello Stato per quelli a favore dei Comuni non capoluogo, per gli esercizi fino al 1958 incluso (articoli 11 e 12);

d) innovazioni riguardanti l'applicazione dei tributi e la devoluzione delle quote di imposta generale sull'entrata, la misura e la applicazione delle sovrimposte fondiarie, le eccedenze sulle aliquote massime (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22);

e) armonizzazione di alcuni articoli della legge comunale e provinciale e determinazione di limiti massimi per le eccedenze (articolo 20);

f) disposizioni transitorie riguardanti talune delle suddette materie, i mutui a ripiano dei bilanci, una rilevazione patrimoniale straordinaria.

SOLLIEVO DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE DA ONERI DI INTERESSE STATALE

L'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione ricalca esattamente la prima parte dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, ad esclusione dell'ultimo periodo della lettera b) — riguardante il subentro dello Stato nei contratti di affitto stipulati dalle Provincie — materia questa che il testo della Commissione affronta e regola nel successivo articolo 3.

Non si ritiene pertanto di doversi soffermare in particolare sul contenuto di questo primo articolo, dato che la relazione del Governo al disegno di legge presentato al Senato nella seduta del 1^o ottobre 1958 già fornisce in proposito ampie delucidazioni, sia per quanto riguarda le spese oggi gravanti sui Comuni per i servizi antincendio, sia per quanto riflette gli oneri delle Provincie per i locali di Prefettura, per gli alloggi dei Prefetti, per gli uffici di Questura e di pubblica sicurezza in genere.

La Commissione ha pienamente accettato il principio — affermato nella citata relazione — che non sia nè giusto nè conveniente continuare a far carico agli Enti locali per tutti quei servizi nei quali debba « riconoscersi — anche alla stregua della carta costituzionale — un interesse esclusivamente o prevalentemente statale ». In aderenza a tale principio la Commissione ha ritenuto anzi di dover proporre al Senato alcuni altri sollievi di oneri oggi gravanti sugli Enti locali; ed in primo luogo (articolo 2 del nuovo testo) il sollievo dagli oneri riguardanti l'accasermamento dei Vigili del fuoco, gli Uffici di leva e gli Archivi di Stato.

Per quanto riguarda l'accasermamento dei Vigili del fuoco (ora posto a carico delle Province dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1179) è sembrato alla Commissione che fosse equo sollevarne le Province parallelamente a quanto proposto dal Governo per sollevare i Comuni dalle quote di concorso nelle spese di gestione dei servizi antincendio. Invero, tutta la organizzazione dei Vigili del fuoco va sempre più distaccandosi dall'originario concetto strettamente localistico (servizio pompieri, servizio di polizia urbana), per orientarsi invece verso il concetto di un vero e proprio corpo militare, a disposizione dello Stato per tutte le emergenze di difesa civile (si pensi alle grandi alluvioni, agli interventi per l'incolumità personale, per ricupero salme, per incidenti stradali, alla eventuale difesa antiatomica, che non va certo trascurata nel nostro Paese, così come non lo è in Paesi anche dichiaratamente neutrali): esigenze tutto affatto estranee, ormai, così ai Comuni come alle Province, talchè il sollievo delle Province dall'onere dell'accasermamento appare logico e conseguente, anche in analogia con il già disposto sollievo dall'accasermamento dei carabinieri e delle forze di pubblica sicurezza in genere (legge 2 luglio 1952, n. 703).

Quanto agli Uffici di leva, le Province sono attualmente chiamate a fornire loro i « locali per la sede e per l'archivio » in base all'articolo 144 lettera B n. 16 della vigente legge comunale e provinciale. Trattasi di servizio essenzialmente connesso con il reclutamento delle Forze Armate, quindi assolutamente

estraneo alle finalità istituzionali delle Province.

Altrettanto va detto — sia pure sotto altro profilo — degli Archivi di Stato, per i quali le Province sono attualmente tenute (articolo 42 capoverso della legge 22 dicembre 1939, n. 2006) a sostenere « le spese per la provvista e il mantenimento dei locali, per la illuminazione, per il riscaldamento e per la fornitura delle scaffalature e delle altre suppellettili e per i mobili, occorrenti al rispettivo Archivio di Stato o Sezione di Archivio di Stato ».

Trattasi anche qui di servizio dichiaratamente spettante allo Stato. L'articolo 1 della legge testè citata recita infatti: « *Lo Stato* provvede: a) a conservare gli atti e le scritture di pertinenza dello Stato stesso, sia quelli riguardanti le sue amministrazioni sia quelli depositati negli archivi statali in virtù di altre leggi (*omissis*) ». Ed al successivo articolo 11 è prescritto che « siano riuniti presso gli Archivi di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800 » (ora 1900: legge 13 aprile 1953, n. 304).

Anche per gli Archivi di Stato è pertanto logico addivenire al sollievo delle Province da un onere in nessun modo connesso alla loro attività od utilità.

La Commissione si è peraltro preoccupata, per tutti e tre i tipi di sollievo proposti col l'articolo 2, di non creare un intempestivo — anche se complessivamente modesto — problema di copertura: e perciò suggerisce che essi abbiano vigore dal 1° luglio 1960.

Resta ferma invece al 1° luglio 1959 la decorrenza dei sollievi già proposti dal Governo, e di cui all'articolo 1 del testo della Commissione, dato che per essi è già prevista una adeguata copertura sui « fondi speciali per provvedimenti in corso », opportunamente accantonati nello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1959-60.

* * *

Coll'articolo 3 del testo proposto dalla Commissione si vogliono regolare i rapporti tra le Province e lo Stato in ordine agli immobili attualmente impegnati (in parte o per

intero) dai servizi ed uffici che in forza della emananda legge passeranno a carico dello Stato. Come si è già accennato, la materia era stata affrontata con l'ultimo periodo del comma primo lettera b) dell'articolo 2 del testo governativo, che peraltro si limitava a prevedere l'ipotesi di « locali presi in fitto dalle Provincie ». È parso alla Commissione di dover prevedere anche il caso di immobili di proprietà delle Provincie: e mentre per la prima ipotesi ha accettata la proposta governativa secondo cui lo Stato subentrerà alle Provincie nei contratti di affitto intrattenuti dalle Provincie con terzi, per la seconda ipotesi suggerisce la norma che lo Stato debba corrispondere alle Provincie proprietarie « un congruo canone di affitto ». Questa norma corrisponde ad un evidente criterio di autonomia amministrativa, ed è analoga a quanto a suo tempo stabilito per il trapasso allo Stato dell'onere per la fornitura delle caserme all'Arma dei carabinieri.

Nessun inconveniente di rilievo dovette lamentarsi in occasione di quel precedente trapasso, e nessun inconveniente si verificherà — per certo — anche in questa occasione, dato che sulla « congruità » del canone lo Stato potrà sempre garantirsi mediante l'intervento estimativo dei competenti uffici tecnici erariali. D'altra parte, non v'è dubbio che al nuovo rapporto locativo si debba lasciare la possibilità di stabilirsi in reciproca libertà di contrattazione, anche per obbedire alla giusta esigenza di una piena rivalutazione dei redditi patrimoniali degli Enti locali, com'è nello spirito e nella lettera di una norma già contenuta nel testo governativo all'articolo 29, che nel testo della Commissione diventerà l'articolo 27, di cui verrà trattato in appresso.

* * *

L'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione affronta e risolve in ispirito di piena collaborazione tra lo Stato e gli Enti locali un problema pratico che il testo governativo aveva passato sotto silenzio. Trattasi della fornitura dei locali per gli uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale: uffici già facenti parte delle Prefetture,

e che — in seguito alla creazione del nuovo Ministero della sanità — ne sono divenuti i fondamentali uffici periferici, staccandosi in tal modo dall'organizzazione gerarchica delle Prefetture.

Tale distacco si è maturato — di diritto seppur non ovunque di fatto — già con il 14 agosto 1958.

Il silenzio — in argomento — del testo governativo (presentato al Senato il 1° ottobre 1958) lasciava adito ad interpretazioni discordi ed al pericolo di dannose contestazioni. Laddove, infatti, anche per esigenze logistiche, gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale ritennero di doversi immediatamente separare — anche topograficamente — dalla convivenza con le Prefetture entro gli immobili forniti dalle Provincie, vi furono (e non potevano non esservi) notevoli discussioni sull'opinione che fossero ancora le Provincie a dover fornire agli organi della Sanità i nuovi locali, anche se staccati da quelli delle Prefetture: e se pure, in definitiva, le Provincie aderirono — per ragionevole comprensione delle iniziali difficoltà organizzative e finanziarie del nuovo Ministero — a fornire i nuovi locali, molte di esse non mancarono di sollevare la riserva di chiedere successivamente la corresponsione di un affitto.

Risulta ai vostri relatori che la questione venne ampiamente dibattuta anche nell'Assemblea straordinaria dei Presidenti delle Provincie, tenutasi in Roma nei giorni 13 e 14 dicembre 1958. Prevalse il parere che la fornitura delle sedi per gli uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale, per il diretto collegamento con le competenze provinciali in materia sanitaria (laboratori provinciali di igiene e profilassi), dovessero rimanere a carico delle Provincie; e ciò anche nella considerazione pratica che detti uffici, a mano a mano che andranno staccandosi dalle Prefetture, potranno trovare la loro sede logisticamente più opportuna proprio in contiguità con i laboratori provinciali di igiene e profilassi, i quali d'altra parte dipendono, per l'indirizzo della loro attività, proprio dal Medico provinciale.

La Commissione ha pertanto formulato l'articolo 4 in aderenza al parere espresso

dalle Province: e, per non lasciar equivoci, ha voluto altresì espressamente stabilire che nulla deve intendersi innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Province sono già attualmente obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del Medico provinciale e del Veterinario provinciale (pagamento trasferte, servizio automobilistico, eccetera).

* * *

Con l'articolo 5 (che passa a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta dovute ai membri delle Giunte provinciali amministrative e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica) la Commissione ha inteso proporre un ulteriore sollievo degli Enti locali da oneri per funzioni ed uffici di sostanziale competenza statale. Trattasi infatti, per ambedue i corpi collegiali sopracitati, di organi intimamente inseriti nelle Prefetture, presieduti dal Prefetto e composti prevalentemente da funzionari della stessa Prefettura o di altri organi statali, giuridicamente coordinati (anche se non propriamente subordinati) alla Prefettura. La segreteria è tenuta da un funzionario di Prefettura. Ne fanno bensì parte anche membri « laici » di nomina dei Consigli provinciali, o delle organizzazioni sindacali, o di Enti pubblici di varia natura (Comune capoluogo, Comuni minori, Opera nazionale maternità e infanzia, eccetera), ma senza che la Provincia — attualmente tenuta a corrispondere le medaglie di presenza e le indennità di trasferta ai numerosi componenti — abbia in detti corpi collegiali alcuna funzione sostanziale, nè di presidenza (o vicepresidenza) nè di segreteria. Al contrario, essa non è — a sua volta — se non uno degli Enti locali soggetti alle funzioni di controllo e di giurisdizione dei suaccennati corpi collegiali, alla pari con i Comuni, i Consorzi, le Opere Pie, che nulla sono chiamati a pagare per il funzionamento dei corpi predetti.

Sembra logico pertanto che sia lo Stato, ormai, ad assumersi gli oneri di un servizio così intimamente e gelosamente legato alle sue preminenti funzioni di pubblico interesse. Ed invero, l'attuale stato di cose non sembra

perpetuabile, anche per gli inconvenienti che derivano dalla disparità (e dall'inevitabile odioso confronto) dei trattamenti economici che ciascuna Amministrazione provinciale, nella sua autonomia, pensa di riservare ai componenti delle Giunte e dei Comitati. Si hanno così Province che graduano l'importo delle medaglie e delle indennità a seconda delle funzioni dei singoli membri in seno agli organi stessi (Presidente, vicepresidente o membri semplici); altre che discriminano fra funzionari dello Stato e membri elettivi, e tra questi ed i rappresentanti di categorie economiche; altre che corrispondono « forfaits » mensili qualunque sia il numero delle sedute, altre ancora che limitano ad un massimo mensile il numero delle medaglie da corrispondersi per ciascun membro. Da ciò reprimenzioni talora penose per la differenza tra Provincia e Provincia (l'una ricca, l'altra deficitaria), da ciò sollecitazioni di aumenti e aggiornamenti, valutazioni e raffronti ispirati (sia pure a torto) al differente colore delle Amministrazioni locali: sicchè appare vivamente augurabile che tutta la complessa materia venga al più presto ricondotta nell'ambito perequatore e sovrano dallo Stato, che più facilmente potrà assicurare in ogni Provincia equità e parità di trattamento, con vantaggio della reciproca dignità ed indipendenza degli organi di controllo da un lato, degli enti controllati dall'altro.

Per questo sollievo di oneri la Commissione suggerisce la decorrenza dal 1° gennaio 1960, pensando che il relativo finanziamento (per la seconda metà dell'esercizio 1959-60) possa trovare copertura sui già cennati « fondi speciali » all'uopo accantonati.

LE SPESE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA STATALE

Gli articoli 6 e 7 del testo elaborato dalla Commissione assorbono, con notevoli modifiche, la materia trattata dal testo governativo nella seconda parte (comma 2 e seguenti) dell'articolo 2 e nell'intero articolo 3.

Rimandando alla relazione governativa per quanto riguarda la particolareggiata descri-

zione degli oneri attualmente gravanti sui Comuni e sulle Province per servizi inerenti l'istruzione pubblica statale, ci limiteremo a chiarire che la Commissione si è preoccupata di rendere il più facilmente liquidabili a favore degli Enti locali le somme che lo Stato, secondo il testo governativo, avrebbe erogato annualmente, per ogni unità della popolazione scolastica accertata nell'anno precedente, in rapporto alle spese effettivamente sostenute dal complesso dei Comuni e delle Province per singole categorie di istituti di istruzione.

Tale metodo di ripartizione, pur obbedendo ad un apprezzabile concetto di « rimborso » di spese realmente erogate e dettagliatamente contabilizzate, non poteva non apparire alla Commissione troppo laborioso.

D'altra parte, volendosi dare un carattere di assoluta precisione a tale contabilizzazione, il conto delle spese di ogni Comune e di ogni Provincia avrebbe dovuto essere minuziosamente controllato: con quali lungaggini di procedura è facile immaginare.

La Commissione suggerisce pertanto di stabilire fin da questo momento l'ammontare del massimo sacrificio che lo Stato ritiene di poter affrontare per rimborsare almeno parzialmente agli Enti locali le spese da essi sostenute per l'istruzione pubblica statale. A tale proposito ricorderemo che già la relazione governativa valutava in circa 36-37 miliardi il complesso delle spese che Comuni e Province avrebbero sostenuto nell'esercizio 1958 per spese di carattere obbligatorio nel campo dell'istruzione pubblica statale (esclusa fornitura e manutenzione degli edifici). La Commissione, accettando il concetto governativo di una gradualità quinquennale nel raggiungimento del rimborso totale di un tal genere di spese, ha ritenuto equo fissare in 50 miliardi l'ammontare che tali spese raggiungeranno presumibilmente nell'esercizio 1963-64 (ultimo del quinquennio): e pertanto nel primo esercizio (1959-60) lo stanziamento di bilancio destinato allo scopo sarà di 10 miliardi, nel secondo di 20, nel terzo di 30, nel quarto di 40, raggiungendo il « plenum » di 50 solo nel quinto esercizio. Successivamente, l'entità dello stanziamento sarà annualmente

determinato dalla legge di approvazione del bilancio del Tesoro, così da potersi adeguare vuoi alle possibilità dello Stato vuoi all'eventuale aumento delle spese che Comuni e Province si troveranno a sostenere per il titolo in parola, negli esercizi successivi al 1963-64, considerato lo sviluppo che nel frattempo avrà certamente avuto il « piano della scuola » (attualmente ancora all'esame del Senato).

È appena il caso di aggiungere che, per il primo esercizio (1959-60), l'onere di 10 miliardi dovrà essere coperto con una parte corrispondente dei « fondi speciali » all'uopo accantonati sugli appositi capitoli del bilancio del Tesoro « per provvedimenti legislativi in corso ».

Quanto poi alla ripartizione dei fondi di ciascun esercizio tra Comuni e Province, la Commissione crede di poter suggerire che ai Comuni siano costantemente riservati i 4/5 degli stanziamenti annuali, e che solo il residuo quinto sia attribuito alla Provincia.

È infatti intuitivo che sui Comuni grava la massima parte degli oneri per l'istruzione pubblica statale, e ciò particolarmente per la imponente incidenza dell'organizzazione scolastica dell'ordine elementare, che impegna a fondo i Comuni sia per il numero degli alunni, sia per la pluralità e la capillarità periferica delle sedi scolastiche. A favore delle Province, tuttavia, sta il fatto che su di esse grava un tipo di scuole medie (licei scientifici ed istituti tecnici) particolarmente costoso per quanto riguarda attrezzature scientifiche, e sperimentali, organizzazione di aziende agricole, gestione di impianti didattici industriali, eccetera.

Resta da dire come, dopo approfondite ed appassionante discussioni, la Commissione proponga di ripartire a favore di ciascun Comune e di ciascuna Provincia i fondi stanziati.

I parametri scelti sono due: numero degli iscritti, e popolazione.

Per i Comuni i due parametri giuocano alla pari: il fondo nazionale ad essi riservato verrà infatti ripartito annualmente per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti in ciascun Comune alle scuole statali

elementari e medie di competenza comunale, e per l'altra metà in proporzione al numero dei rispettivi abitanti in età d'obbligo scolastico (dai 6 ai 14 anni).

Per le Province, invece, prevarrà il parametro degli alunni iscritti — in ogni Provincia — alle scuole medie statali di competenza provinciale (3/4 del fondo globalmente disponibile); mentre il residuo quarto sarà distribuito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Provincia.

È stata suggerita alla Commissione dall'esigenza di contemperare il concetto del pure e semplice « rimborso di spese » (sia pure in base ad una media compensata su tutta l'area nazionale) con l'altro concetto di un doveroso incoraggiamento a Comuni e Province non ancora perfettamente organizzate in campo scolastico, e che perciò — in base al computo dei soli alunni iscritti (si pensi soprattutto alle zone in cui l'istruzione professionale e tecnica è pochissimo sviluppata) — avrebbero ricevuto ben poco, nel prossimo quinquennio, anche se nel frattempo avessero sviluppato utili iniziative nel campo scolastico.

Ciò sarà ancor meglio apprezzabile quando si sarà detto che la Commissione, per evidenti ragioni pratiche, ha accettato il criterio già suggerito dal Governo: di basarsi cioè, per il riparto dei contributi nel primo quinquennio, sulla situazione di fatto iniziale. Si avrà cioè riguardo, fino al 1963-1964, per gli alunni al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1958, per la popolazione ai dati del censimento ufficiale 1951.

Dal 1° luglio 1964 i dati statistici verranno invece aggiornati di triennio in triennio per quanto riguarda il numero degli alunni, di censimento in censimento per quanto riguarda la popolazione.

* * *

Fin qui l'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione. Con l'articolo 7 si provvede ai riflessi per così dire contabili di quanto proposto con l'articolo 6. Tra l'altro, è stabilito che Comuni e Province — a par-

tire dal prossimo esercizio solare di loro competenza (1960) — iscrivano a bilancio i contributi scolastici dello Stato, e che — in apposito allegato — specificino quale impiego concreto essi intendano dare alle somme che saranno per percepire dallo Stato, beninteso riservandole a spese attinenti alla istruzione pubblica.

IL PROBLEMA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE

Per la soluzione di questo problema — ormai indifferibile, e di cui il progetto governativo non era giunto ad occuparsi — la Commissione propone all'attenzione ed alla approvazione del Senato il testo degli articoli 8, 9 e 10.

Con tale proposta si tende a superare il più rapidamente possibile la gravissima carenza della legge 12 febbraio 1958, n. 126, in tema di *manutenzione ordinaria* delle strade comunali destinate a passare tra le provinciali.

Si tratta di un problema imponente, dato che esso interessa il trapasso alle Province di circa 50 mila chilometri di strade comunali, sia pure compensato — per circa 20 mila chilometri — dal previsto trapasso di altrettante strade provinciali allo Stato.

È evidente che le Province non possono — senza speciali aiuti — assumersi un nuovo onere di manutenzione ordinaria valutabile ad almeno 20 miliardi annui: onere (si noti) di carattere *obbligatorio*, e che potrebbe anche aumentare fino ed oltre 30 miliardi se, in deprecata ipotesi, l'A.N.A.S. non fosse in grado di statizzare a sua volta i 20 mila chilometri di strade provinciali aventi i requisiti di strada statale.

Nella speranza tuttavia che l'A.N.A.S. (sia pure gradualmente) provveda per la sua parte, la Commissione ritiene di proporre:

1) che venga fissato per legge un termine di cinque anni entro cui dovrà avvenire — sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici — la graduale provincializzazione delle strade comunali aventi i requisiti di strada provinciale;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) che lo Stato corrisponda alle Provincie (a partire dall'esercizio 1960-61) un « contributo annuo di manutenzione ordinaria », commisurato al numero dei chilometri provincializzati, al netto dei chilometri contemporaneamente statizzati.

L'ammontare del contributo viene suggerito in lire 400.000 annue al chilometro, e ciò sulla base di dati statistici largamente accertati, mediamente corrispondenti al costo attuale della manutenzione di strade provinciali. Si tratta di cifra notevole, ma che tuttavia non appare insopportabile dal bilancio dello Stato, semprechè (beninteso) anche l'A.N.A.S. — sia pure all'infuori di un preciso obbligo di legge — provveda entro un quinquennio all'assorbimento delle strade aventi i requisiti per la statizzazione.

Se così sarà, nell'esercizio 1959-60 le Provincie assumeranno come « provinciali » i primi 10.000 Km. di strade comunali; la A.N.A.S. a sua volta ne dovrebbe statizzare 4.000 di provinciali (pari ad 1/5 dei programmati 20.000 Km.); cosicchè, per il successivo esercizio 1960-61, lo Stato dovrà provvedere a pagare alle Provincie il proposto contributo solo per il chilometraggio netto differenziale di 6.000 Km., per l'importo relativamente limitato di lire 2.400.000.000.

Continuando sullo stesso ritmo per altri quattro anni, l'onere dello Stato attingerà nel 1964-65 l'importo finale di lire 12 miliardi: previsione non eccessiva, ripetesì, se messa a raffronto da un lato con l'urgenza di soddisfare finalmente gli impegni assunti verso i Comuni e le Provincie con la legge 12 febbraio 1958, n. 126 (1), dall'altro con la decisiva importanza che una buona manutenzione della cosiddetta « viabilità minore » riveste per un sempre più rapido sviluppo della circolazione e della produzione automobilistica, fonti ambedue — e fondata spe-

(1) Va doverosamente ricordato a questo punto che, al momento dell'approvazione di detta legge, il Governo la riconobbe carente per ciò che concerneva l'onere delle nuove manutenzioni ordinarie destinate a gravare sulle Provincie (oltrechè sull'A.N.A.S.) e si impegnò a risolvere il problema in sede di riforma della finanza locale: riforma della quale il presente disegno di legge costituisce il più urgente anticipo.

ranza — di cospicue entrate e di costanti incrementi fiscali per lo Stato.

Essenziale, comunque, è che si trovi il modo di smuovere al più presto l'attuale danosissima situazione di stasi, durante la quale i Comuni — specie i più poveri ed i meno attrezzati — obbediscono largamente alla tentazione di non spendere più un soldo, neppure di semplice manutenzione, su quelle strade che — in base alla citata legge n. 126 — sono state ormai dichiarate provincializzabili: col risultato che ogni giorno più si aggrava per le Provincie la prospettiva di dover assumere, alla fine, strade rovinosamente defedate da una troppo prolungata incuria.

D'altra parte, non v'è dubbio che l'emana-zione della legge n. 126 ha creato nei Comuni una legittima aspettativa a vedersi ormai effettivamente sollevati da oneri riconosciuti superiori alle loro possibilità economiche, e più giustamente attribuibili alla competenza tecnica delle Provincie.

Circa la copertura (come si è già accennato) solo coll'esercizio 1960-61 si creerà la esigenza di un primo stanziamento sul bilancio dei Lavori pubblici. Si propone infatti che il contributo sia pagato — in ogni esercizio — con riferimento alle strade provincializzate fino al 30 giugno dell'esercizio precedente.

Successivamente al 1964-65 lo stanziamento resterebbe costante.

* * *

Resta da fare un semplice accenno esplicativo all'articolo 10 proposto dalla Commissione, il quale prevede a favore delle Provincie l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione (imposta — com'è noto — di competenza comunale) per i lavori che le Provincie stesse dovranno eseguire in applicazione della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

È sembrato assurdo alla Commissione che le Provincie si vedano costrette a pagare ai Comuni un'imposta, tutt'altro che lieve, proprio sulle opere che le Provincie eseguiranno nel prevalente interesse dei Comuni stessi, cioè per migliorare e sistemare le

strade comunali destinate a passare tra le provinciali!

Vero è (si obietta da alcuno) che l'imposta sui materiali viene, di fatto, caricata dai capitolati d'appalto agli imprenditori che eseguono i lavori. Ma, a parte l'ipotesi di lavori eseguiti dalle Province *in economia*, sta di fatto che anche gli imprenditori-appaltatori non regalano nulla... Se il capitolato pone a loro carico l'imposta sui materiali, è ovvio che essi offriranno minori ribassi; e saranno quindi le Province che, in definitiva, pagheranno pur sempre l'imposta ai Comuni.

La prevista esenzione, d'altronde, per quel significato di cordiale collaborazione che potrà assumere nei rapporti tra Comuni e Province, agirà certamente da opportuno incoraggiamento sulle Province, chiamate ad un compito veramente immane, specie dopo che questa Commissione ha ritenuto di suggerire il tassativo termine di cinque anni per il reale e completo trasferimento alle Province delle strade comunali riconosciute in possesso dei requisiti di strade provinciali.

MUTUI AD INTEGRAZIONE DEI DISAVANZI ECONOMICI

L'articolo 11, nel testo della Commissione, ripete testualmente il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 del disegno governativo. La Commissione accetta senza riserve i concetti ispiratori della norma, così come risultano illustrati nella relazione ministeriale, alla quale pertanto — in questa materia — ci si richiama.

L'articolo 13, a sua volta, risulta dal distacco e dalla modifica dell'ultimo comma dell'articolo 5 del disegno governativo, integrato con un secondo comma regolante la liberazione delle delegazioni rilasciate dai Comuni a garanzia dei mutui il cui ammortamento verrà ora assunto dallo Stato.

Il distacco della norma è sembrato opportuno per non lasciare equivoci sul fatto che, mentre la « trasformazione » prevista dall'articolo 11 riguarda — oltretutto le Province — tutti i Comuni, cioè anche quelli capoluogo di Provincia, l'articolo 12 (assunzione

dell'onere di ammortamento da parte dello Stato) non riguarda nè le Province, nè i Comuni capoluogo di Provincia.

LE SOVRIMPOSTE FONDIARIE

Una norma importante è quella riguardante la rivalutazione delle sovrimposte fondiari e la soppressione dei tre limiti (articoli 13 e 14).

Bisogna riconoscere che le disposizioni di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale non hanno più rispondenza nella realtà.

Comuni e Province, nella loro grande maggioranza, per quanto attiene alle sovrimposte sui terreni ed all'addizionale sui redditi agrari, sono al di là del limite massimo ed applicano eccedenze che — se considerate tali per le disposizioni legislative in vigore — quasi sempre e comunque in una certa misura altro non sono se non adeguamenti in conseguenza della svalutazione monetaria.

Infatti, mentre la sovrimposta sul reddito dei fabbricati si riferisce al reddito reale o presunto, quella sui terreni e l'addizionale sui redditi agrari sono applicate sui redditi catastali, i quali, dopo l'ultima rivalutazione, disposta con decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, sono stati portati a solo 12 volte i valori d'anteguerra.

Nella rivalutazione, la Commissione ha adottato di proposito criteri di moderazione, tenute presenti le condizioni non sempre favorevoli dell'agricoltura.

Sono stati applicati pertanto gli stessi coefficienti che vigono per l'imposta complementare e cioè il moltiplicatore tre per il reddito dominicale ed il moltiplicatore quattro per quello agrario.

Ciò è stato fatto anche per non scostarsi da criteri già in atto per la precitata imposta erariale.

L'applicazione del moltiplicatore all'imposta, anziché al reddito, con conseguenze evidentemente eguali agli effetti tributari, ha la sua giustificazione nel fatto che il reddito serve di base sia per l'imposta erariale sia

per le sovrimposte e pertanto, una modificazione dello stesso solo per quest'ultime, porterebbe ad inutili complicazioni nell'applicazione dei diversi tributi, erariali e locali.

Oltre alla rivalutazione, si è ritenuto di sopprimere i vigenti tre limiti, che si riferiscono, per l'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, alle sovrimposte terreni e fabbricati.

I tre limiti vanno considerati in corrispondenza con le disposizioni di cui agli articoli 255 e 256 dello stesso testo unico.

Ora, nell'attuale situazione di fatto, un condizionamento nell'applicazione dei diversi tributi, deve riferirsi alle aliquote massime normali, non a superati limiti intermedi che soltanto raramente trovano riscontro nella realtà.

Ecco perchè, con l'articolo 15, sostitutivo degli articoli 255 e 256 del testo unico, si è disposta una eguale possibilità di manovra per tutti i tributi fino al raggiungimento del massimo normale. Viene invece condizionata l'applicazione di eccedenze, subordinandola alla contemporanea applicazione di tutti i tributi, eccezione fatta per le prestazioni d'opera, con le aliquote massime.

In sostanza, rivalutata la sovrimposta terreni e l'addizionale sui redditi agrari, aboliti i tre limiti per le sovrimposte fondiari, è data ai Comuni ed alle Province:

a) la possibilità di applicazione di tutti i tributi autorizzati dal testo unico, fino al massimo delle rispettive aliquote, senza dotature intermedie riferite anacronisticamente alle sovrimposte;

b) la possibilità di adottare eccedenze (con esclusione di alcuni tributi per i quali esse sono vietate e nei limiti consentiti per gli altri), quando le stesse risultino necessarie per raggiungere il pareggio del bilancio, con la condizione che tutti i tributi siano in applicazione con le aliquote massime. Ciò evidentemente per una ragione perequativa, che deve impedire il carico oltre il normale di un tributo senza che altri tributi, relativi ad altri settori economici e fiscali, siano portati almeno alla sommità del limite normale.

Alla Commissione, le citate innovazioni sono apparse più rispondenti delle norme in atto alle attuali situazioni, meno complesse delle norme sostituite ed anche più conformi a giuste aspettative di più concreta autonomia.

Ma, una obiezione può essere posta e cioè che si possa verificare uno spostamento di carico fiscale sul settore agricolo.

A tale proposito devesi tenere presente:

a) che per una distribuzione razionale dei carichi, non è ammissibile che soltanto le sovrimposte sui terreni ed i redditi agrari si mantengano a limiti di rivalutazione molto inferiori al normale;

b) che comunque, come già si è detto, la maggior parte dei Comuni e delle Province, non potendo fare diversamente, ricorre all'adozione di eccedenze, che raggiungono anche limiti elevatissimi; per cui, senza evitare il maggior carico sull'agricoltura, si crea l'artificiosità di trasformare in straordinarie talune entrate che in realtà sono di carattere ordinario, con la sola negativa conseguenza di impedire agli enti locali una più ampia delegabilità;

c) che per quei limitato numero di Comuni e di Province, i quali per circostanze speciali possono attualmente permettersi una certa generosità nella gestione delle sovrimposte, non è che le nuove norme costringano od inducano a fare in modo diverso. Purchè detti enti si mantengano nel normale, possono continuare ad essere generosi o comunque a tenere in particolare considerazione situazioni locali del settore agricolo, conservando per le sovrimposte aliquote inferiori al massimo.

Ciò posto, la Commissione si è però preoccupata di dare altre possibilità agli enti di cui alla lettera c). Nelle norme transitorie (articolo 24) è prevista infatti per gli stessi e per la durata di un decennio, di poter applicare eccedenze, pur mantenendo le aliquote in atto nell'esercizio 1959 per le sovrimposte e ciò nella considerazione di evitare qualsiasi indiretta conseguenza di eventuale pregiudizio al settore agricolo.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Innovazioni poi di una certa importanza, che riguardano il settore agricolo più bisognoso di sostegno, sono quelle contenute negli articoli 16, 17, 18, per cui è disposto:

a) la riduzione del 50 per cento della addizionale comunale e provinciale sui redditi agrari a favore dei coltivatori diretti (esclusi gli affittuari, tassati in ricchezza mobile);

b) la facoltà per le Province di adottare aliquote inferiori, fino ad una riduzione del 50 per cento, per le sovrimposte sui terreni montani esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del decreto 29 gennaio 1958, n. 645;

c) la facoltà ai Comuni, nella determinazione del reddito agli effetti dell'imposta di famiglia, di applicare coefficienti di riduzione, fino al 50 per cento, sulla parte di reddito derivante dal lavoro anche per i coltivatori diretti (disposizione che riguarda pure i redditi da lavoro dipendente e quelli degli artigiani).

LIMITE PER LE ECCEDENZE

Il progetto governativo propone un limite di legge per le eccedenze. Secondo le disposizioni vigenti, sono vietate eccedenze: sull'imposta di famiglia, sul bestiame, le industrie, commercio, arti e professioni, sulla sovrimposta fabbricati. Le eccedenze sulle imposte di consumo hanno un limite fissato dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952 n. 703. Non vi sono invece limiti di legge per le eccedenze sulla sovrimposta terreni e l'addizionale sui redditi agrari e su altre imposte di minore entità.

Pertanto, è evidente la necessità che sia avviato a tale lacuna.

La Commissione ha però ritenuto che la determinazione del limite anzidetto andasse di pari passo ad una sia pur limitata rivalutazione, anche per le dette sovrimposte, della quale già si è parlato.

I due provvedimenti non possono andare disgiunti.

Fino ad ora queste sovrimposte si collocano in una situazione tutta particolare, sul

complesso del sistema impositivo. L'applicazione di eccedenze sulle stesse non ha un limite di legge; d'altra parte, i limiti normali non sono stati convenientemente rivalutati. Si verifica pertanto l'assurdo di punto massimo e punto minime estremamente lontane fra di loro.

La materia andava quindi regolata tenendo presenti ambedue gli aspetti del problema. Così facendo, entro un certo lasso di tempo, la distribuzione del carico nelle diverse zone assumerà un andamento meno sperequato.

Il limite delle eccedenze (art. 20) viene proposto:

a) per i Comuni in lire 30 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per la sovrimposta terreni e per l'addizionale sui redditi agrari (corrispondente al 500 per cento sul massimo normale attuale);

b) per le Province in lire 20 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per la sovrimposta terreni e l'addizionale sui redditi agrari (corrispondenti al 400 e 500 per cento sul massimo normale attuale);

c) per Comuni e Province nel 100 per cento delle aliquote e tariffe massime per taluni tributi minori.

Le conclusioni della Commissione divergono in parte dalle proposte governative. Mentre è mantenuta la medesima misura per la addizionale sui redditi agrari e per gli altri minori tributi, si è bloccato ad un limite più elevato per la sovrimposta terreni (il testo della Commissione propone il 500 per cento per i Comuni ed il 400 per cento per le Province, anziché il 350 ed il 300 per cento).

La ragione è da ricercarsi nella impossibilità per un certo numero di Enti di diminuire in modo troppo sensibile le eccedenze attualmente in applicazione.

D'altra parte, deve essere tenuto presente che la misura del 500 per cento sul massimo normale attuale significa non più di 72 volte il valore d'anteguerra e quello del 400 per cento non più di 60 volte; quindi, anche nei casi di applicazione più severa, per circostanze d'ambiente particolarmente difficili, la mi-

sura limite si discosterà di poco dal coefficiente normale di rivalutazione.

Aggiungasi che si tratta di casi eccezionali, riferentisi al 5° comma dell'articolo 332 ed all'articolo 336 del Testo unico della legge comunale e provinciale, per cui le autorizzazioni da parte degli organi di tutela sono date con estrema circospezione e comunque per inderogabili necessità relative a stretti compiti d'istituto.

La Commissione non ha però trascurato di tenere ulteriormente conto della particolare situazione di quegli Enti che, per dette inderogabili necessità, hanno attualmente in atto eccedenze superiori ai limiti di cui sopra.

Per una valutazione aderente il più possibile alla realtà, come vengono proposte deroghe nei confronti di quegli Enti che, in atto, applicano i tributi con aliquote inferiori a quelle rivalutate con questo disegno di legge, così si è imposta la considerazione della impossibilità di far rientrare immediatamente nei limiti di legge quegli altri, che si trovano all'estremo opposto.

Pertanto, con l'articolo 25, nelle disposizioni transitorie, si è previsto il caso della continuazione nella misura autorizzata per l'esercizio 1959, purchè diminuita di un decimo ogni anno.

ATTRIBUZIONE QUOTE I.G.E.

Il progetto governativo non propone innovazioni alle norme in vigore. La Commissione è stata invece d'avviso che la questione andasse riconsiderata.

Ai relatori sembrava fosse ormai il caso di subordinare la devoluzione delle quote d'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952 n. 703, alla applicazione con le aliquote massime di tutti i principali tributi di competenza dei Comuni e delle Provincie.

Convinti sostenitori di una concreta autonomia degli Enti locali, essi pensano però che debba svilupparsi entro ben definiti confini e con la maggiore razionalità.

È mal concepita autonomia che Comuni e Provincie possano desistere dal ricorso ai propri tributi, almeno fino al massimo nor-

male, pur beneficiando di quote d'imposta erariali allo stesso modo di altri, che invece fanno tutto lo sforzo necessario per trovare nel proprio ambito tributario le maggiori fonti di entrata.

Pareva quindi corretto e logico che le norme in vigore, secondo le quali l'attribuzione dell'i.g.e. è disposta per i Comuni che applicano le sovrimposte al 1° limite e per le Provincie, senza condizionamento alcuno, venissero modificate nel senso suindicato.

In Commissione sono state affacciate delle perplessità. Da qualche parte si ritiene che detto condizionamento, nel momento stesso in cui si procede alla rivalutazione della sovrimposta terreni e dell'addizionale sui redditi agrari, possa tradursi in indiretto incentivo a maggiori aggravii per uno dei settori economici.

È prevalso il concetto di accantonare per ora la proposta.

Gli stessi relatori hanno pertanto fatto nuove proposte, quali risultano dall'articolo 19. Si è così soppresso, per più logica impostazione, il riferimento al 1° limite delle sovrimposte, e si è introdotta come unica condizione per la devoluzione dell'i.g.e., la reale ed effettiva applicazione dei tributi fondamentali di competenza senza questione di aliquote.

La soluzione, accettata dalla Commissione, si collega meglio e con nesso più logico alle disposizioni di cui all'articolo 15.

L'IMPOSTA DI FAMIGLIA

Altro argomento importante, che la Commissione ha ritenuto di affrontare, è quello dell'imposta di famiglia.

Sono note le diverse tesi, sull'agganciamento o meno alla complementare.

È pure noto che, reso autonomo l'accertamento relativo a questa imposta, con l'abrogazione dell'articolo 119 del testo unico per la finanza locale (Decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 62), molte incertezze sono sorte a seguito di sentenze della Cassazione, in evidente contrasto con l'interpretazione che si era concordemente data al suddetto provvedimento abrogativo.

La Commissione ha visto l'opportunità di riprendere anche questo argomento, che per i Comuni è di importanza notevole.

Si è riaffermato il principio che « l'accertamento e la determinazione della base imponibile sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali » (art. 18).

L'abrogazione dell'articolo 119 del Testo unico aveva evidentemente lo scopo di stabilire tale principio. E tale fu, come sopra ricordato, la concorde interpretazione data dal Ministero, dai Comuni, dalle Giunte provinciali amministrative. Essendosi però la Cassazione pronunciata di diverso avviso, con varie sentenze, è chiaro che pur non potendosi assumere le stesse come norma, esse danno adito a ricorsi, solitamente per i redditi di maggiore consistenza, provocando così anche disparità di trattamento tra contribuenti.

Necessita dunque una norma di legge più chiara. È ciò che ha fatto la Commissione. Essa ribadisce e conferma il principio della anotomia. Perché?

Innanzitutto, non è che coincidano i redditi da assumere agli effetti delle due imposte (famiglia e complementare).

Alla determinazione dell'imponibile per la imposta di famiglia concorrono tutti i redditi derivanti alla famiglia, intesa come (articolo 112 del testo unico) « unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, che insieme condividono nella stessa casa e che costituiscono anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica ».

Non così per la complementare, ai cui effetti anche i redditi di stretti congiunti conviventi (ad esempio figli maggiorenni o minorenni emancipati od anche minori nei quali il padre non abbia disponibilità dei beni senza obbligo di resa dei conti) sono accertati e tassati separatamente.

Con norme diverse e con diversa misura sono inoltre regolati l'abbattimento alla base (imposta complementare) e la quota esente in corrispondenza al fabbisogno fondamentale di vita (imposta di famiglia). Così pure le detrazioni per carichi di famiglia.

Neppure coincide l'oggetto delle due imposte. L'imposta di famiglia (articolo 117

del testo unico) colpisce l'agiatezza « desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza ». L'imposta complementare si basa invece, tassativamente, sulla somma di tutti i redditi, nella misura in cui questi vengano determinati agli effetti delle imposte reali.

L'imponibile quindi differisce, sia perché diverso l'oggetto sia perché non coincidenti il soggetto od i soggetti, diverse le detrazioni, eccetera.

Ci sono poi altri fondati motivi che consigliano tutt'ora l'accertamento autonomo, anche per quanto riguarda singoli redditi soggetti ad imposte reali.

Soprattutto ciò vale per i redditi dei terreni. Per le imposte erariali ed anche per le sovrimposte, la base è data dal cespite catastale. Esso è però un reddito medio e comunque, in molti casi, non aggiornato, poichè il nuovo catasto è stato effettuato soltanto in parte.

Pertanto, se sono inevitabili sperequazioni per quelle imposte che difficilmente sarebbero riferibili ad altri dati se non al reddito catastale, sembra corretto che almeno per ciò che riguarda l'imposta di famiglia — tenuta presenta la maggiore possibilità dei Comuni per valutazioni eventualmente differenziate — ci si attenga a criteri di più stretta giustizia tributaria.

La Commissione ha quindi adottato il criterio dell'accertamento e della determinazione autonoma del reddito, ribadendo che esso interpreta meglio le norme in atto e si adegua comunque in modo più idoneo alle finalità impositive del tributo in questione.

MODIFICAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

L'articolo 20 contiene modificazioni agli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Esse però, ad eccezione di quanto riguarda il comma V dell'articolo 332 e l'articolo 336, sono modificazioni soltanto formali. La so-

stanza rimane immutata, trattandosi di materia che dovrà essere esaminata in sede di riforma organica.

Per i predetti due articoli, 332 e 336, la modificazione sostanziale si riferisce al blocco delle eccedenze, di cui già si è parlato.

SOPPRESSIONE DI ALCUNE IMPOSTE

L'articolo 20 del testo governativo propone la soppressione di alcune imposte di poca importanza o di ridottissima applicazione.

La Commissione ha escluso dalla soppressione l'imposta sui biliardi e le prestazioni di opera.

Essendo la finalità del disegno di legge quella di contribuire alla sistemazione dei bilanci degli Enti locali, si è ritenuto di prendere in considerazione, per la soppressione, soltanto quelle imposte che rendono in modo irrisorio od il cui costo — per l'accertamento e la riscossione — sia superiore al ricavo.

Per tale considerazione si è depennato la imposta sui biliardi.

Per quanto invece attiene alle prestazioni d'opera, pur riconoscendo il carattere anacronistico di dette prestazioni e gli inconvenienti spesso lamentati ove esse trovano applicazione, non si è creduto di procedere per ora alla loro soppressione, in considerazione del ricorso notevole e vantaggioso che ne è fatto da molti Comuni montani.

È però opinione dei relatori che detto tributo vada al più presto abbandonato.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

L'articolo 22 trova rispondenza nell'articolo 21 del testo governativo e riguarda semplificazioni nelle procedure per la corresponsione ai Comuni ed alle Provincie di quote di imposte erariali e di addizionali.

L'articolo 23 si inserisce con una precisazione che pare opportuna riguardo alla applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi.

Già si è parlato degli articoli 24 e 25 trattando di sovrimposte fondiaria e di eccedenze.

L'articolo 26 corrisponde all'articolo 28 del testo governativo. Esso è stato modificato in armonia col testo della Commissione.

Il detto articolo ha notevole importanza poichè riguarda i bilanci deficitari, e quindi disposizioni molto attese dagli Enti interessati.

Con lo stesso vengono infatti prorogate per il triennio 1959-1961 le disposizioni della legge 12 febbraio 1958 n. 30, con le modalità previste per l'esercizio 1958.

L'articolo 27 trova riscontro nell'articolo 29 del testo governativo.

La Commissione ha ravvisato l'opportunità di una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili e immobili e di procedere a nuova valutazione, indicando anche la destinazione ed il reddito.

Con tali adempimenti si pensa di mettere ordine ove, eventualmente, già non vi fosse e comunque di mettere in chiaro nell'interesse degli Enti e per il più efficace esercizio dell'attività ispettiva, ciò che riguarda la destinazione di ogni bene patrimoniale ed il relativo reddito.

I termini per gli adempimenti sono però stati variati per dare a tutti il tempo necessario in operazioni che possono presentarsi complesse e laboriose e perchè non ci si trovi successivamente nella necessità di proroghe.

Onorevoli colleghi, il testo che viene proposto alla vostra approvazione è il risultato di un esame il più possibile attento ed approfondito dei problemi che qui vengono affrontati.

I relatori hanno la ferma convinzione che questo disegno di legge sia destinato ad apportare dei notevoli vantaggi ai bilanci degli Enti locali.

I problemi affrontati, come si è detto nelle premesse, sono i più urgenti, e pertanto viva è l'attesa nelle Amministrazioni comunali e provinciali.

Ci si augura pertanto che il disegno di legge possa essere approvato al più presto dal Parlamento.

I relatori devono inoltre riaffermare, in questa occasione, che tutto il problema della finanza locale dev'essere posto allo studio ed all'esame degli organi responsabili.

LEGISLATURA III - 1958-59. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essi non si nascondono la complessità della questione e le difficoltà che si frappongono, anche per un definitivo coordinamento con la finanza dello Stato. Ma debbono pur ricordare che anche in questo settore, così essen-

ziale per la vita e la funzionalità degli Enti locali, bisogna ormai addivenire ad un adeguato aggiornamento di disposizioni.

CENINI e OLIVA *relatori*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

I Comuni e le Provincie che non sono in grado di assicurare al loro bilancio di previsione il pareggio fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti e le spese effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui e di altri debiti in estinzione, devono limitare la propria attività ai compiti istituzionali tassativamente previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonchè da leggi speciali.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferiti a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di Prefettura per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica Sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica Sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura. Qualora si tratti di locali presi in fitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste, dalla data predetta, nei relativi contratti.

Con inizio dalla stessa data, lo Stato contribuisce alle spese per l'istruzione pubblica statale attualmente di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, ai sensi degli articoli 91 e 144 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, escluse quelle re-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di Prefettura, per l'alloggio dei Prefetti, per i locali degli uffici provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica Sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica Sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

- a) l'accasermamento dei Vigili del fuoco;
- b) gli Uffici di leva;
- c) gli Archivi di Stato.

Art. 3.

Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1 lettera b) e 2 siano alloggiati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste ai precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, lo Stato corrisponde alle stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

(Segue: *Testo del Governo*).

lative alla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici e quelle previste dai numeri 11, 12, 13 lettera *f*), dell'articolo 91 e dai numeri 4, 6, 7 e 8 lettera *e*), dell'articolo 144 del medesimo testo unico.

Agli effetti del precedente comma, lo Stato corrisponde annualmente, per ogni unità della popolazione scolastica accertata nell'anno precedente, una somma pari al rapporto tra le spese effettivamente sostenute dal complesso dei Comuni e delle Provincie nell'esercizio 1958, per singole categorie di istituti di istruzione, ed il rispettivo numero di alunni nell'anno scolastico 1957-1958.

L'erogazione delle quote capitarie di cui al precedente comma sarà limitata, per gli esercizi finanziari dal 1959-1960 al 1962-1963, rispettivamente, al 20, 40, 60 ed 80 per cento.

Art. 3.

Le somme che saranno corrisposte ai Comuni ed alle Provincie a norma dell'articolo precedente dovranno essere destinate esclusivamente ai servizi ai quali si riferiscono e di esse dovrà essere tenuto conto separato.

I criteri e le modalità per la determinazione e la erogazione delle somme anzidette saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.

Art. 4.

All'articolo 261 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Le tariffe dei servizi pubblici sono stabilite in relazione ai costi di esercizio, ivi compresi l'ammortamento degli impianti fissi e mobili e l'accantonamento per i fondi di riserva ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

La fornitura dei locali per gli uffici del Medico provinciale e del Veterinario provinciale è a carico alle Provincie. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del Medico provinciale e del Veterinario provinciale.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta Provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonché del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficienza pubblica.

Art. 6.

Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire 8 miliardi a favore dei Comuni e in lire 2 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1960-61 in lire 16 miliardi a favore dei Comuni e in lire 4 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1961-62 in lire 24 miliardi a favore dei Comuni e in lire 6 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1962-63 in lire 32 miliardi a favore dei Comuni e in lire 8 miliardi a favore delle Provincie;

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1959, i mutui concessi ai Comuni ed alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

L'onere per l'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni non capoluogo di Provincia per il titolo di cui al primo comma, per gli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1959, le supercontribuzioni applicabili a norma degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificati dai decreti del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e 20 gennaio 1955, n. 289, non possono eccedere le misure seguenti: 350 per cento e 300 per cento, rispettivamente per i Comuni e le Provincie, della sovrimposta sui terreni al limite massimo; 500 per cento dell'addizionale sui redditi agrari; 100 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse.

Restano ferme le disposizioni che regolano l'applicazione di supercontribuzioni alle imposte di consumo e che le vietano nei confronti dell'imposta di famiglia, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa addizionale provinciale, della sovrimposta sui fabbricati e dell'imposta sul bestiame. Tale divieto è esteso, altresì, al contributo di fognatura, con effetto dalla data indicata nel primo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

per l'esercizio 1963-64 in lire 40 miliardi a favore dei Comuni e in lire 10 miliardi a favore delle Provincie.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1963-1964.

I contributi previsti dai commi precedenti sono ripartiti:

a) tra i Comuni, per metà in proporzione del numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto ed il quattordicesimo anno;

b) tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei fondi previsti dal comma secondo del presente articolo si fa riferimento:

1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1958, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1° luglio 1964 la ripartizione dei fondi di cui sopra verrà fatta:

1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1963;

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.

La voce « mobili » di cui all'articolo 20, primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « mobili, grammofoni, apparecchi radio, radiogrammofoni e televisori ».

Art. 8.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'articolo 95.

« L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualità ed il pregio di esse, fermi in ogni caso restando le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dalle Commissioni di cui ai successivi comma quinto e sesto.

« Per le imposte sul vino, sul mosto e sulla uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalità stabilita nell'articolo 96.

« Le tariffe, da adottarsi senza limiti di tempo, debbono uniformarsi alle classificazioni e qualificazioni stabilite dalla Commissione nazionale di cui al successivo comma relativamente ai generi imponibili in esse previsti, e non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate.

« Le classificazioni e le qualificazioni dei generi imponibili vengono effettuate entro il 30 settembre di ogni anno da una Commissione nazionale nominata dal Ministro per le finanze, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le finanze e della quale fanno parte: un rappresentante per ognuna delle tre Confederazioni generali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura; tre funzionari addetti ai servizi delle imposte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 7.

Per ciascun esercizio il Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e della pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma dell'articolo 5.

Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie, a partire dall'esercizio 1960. In apposito allegato ai bilanci stessi dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno, a cominciare dal 1960. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

Art. 8.

A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Provincie, per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 400 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti per detto titolo a ciascuna Provincia sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dello esercizio precedente. Dal computo della per-

(Segue: *Testo del Governo*).

di consumo, da scegliere fra quelli all'uopo designati dai Comuni delle classi A, B, e C; un funzionario del Ministero dell'interno ed uno del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a quella di direttore di Divisione od equiparata. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle finanze.

« Ai fini dell'applicazione delle imposte stabilite sul valore, questo è determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto, presieduta dall'Intendente di finanza e della quale fanno parte: un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale; due rappresentanti degli altri Comuni della Provincia, designati dal Consiglio provinciale; un rappresentante della Camera di Commercio, designato dalla Presidenza della Camera; un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale; un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario. Le funzioni di segretario sono assolte dal Capo dell'ufficio statistica della Camera di commercio.

« La suddetta determinazione può essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio.

« Per le merci i cui prezzi risultino uniformi nella generalità dei Comuni, il valore è determinato nel settembre di ogni anno e secondo i criteri indicati nel precedente sesto comma, dalla Commissione nazionale anzidetta.

« Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo primo gennaio.

« Qualora i valori determinati dalla Commissione provinciale non corrispondano alla realtà di mercato, il Comune può ricorrere al Ministro delle finanze per ottenere la rettificazione ».

Art. 9.

L'articolo 37 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 set-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

correnza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Province verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

Art. 9.

È stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro dei lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge.

In deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

Art. 10.

Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Province in applicazione

(Segue: *Testo del Governo*).

tembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sugli animali da macello bovini, ovini, caprini, suini ed equini si riscuote esclusivamente a tariffa all'atto della macellazione.

« Per le carni provenienti da altri Comuni o dall'estero si applicano le norme degli articoli 33, 34, 35 e 36.

« L'imposta sul pesce fresco, nei Comuni privi di mercato ittico all'ingrosso, si riscuote all'atto dell'introduzione nel territorio dei medesimi.

« Nei Comuni muniti di mercato ittico all'ingrosso, l'imposta si riscuote all'uscita del prodotto dal mercato, mediante liquidazione da fare a carico dei dettaglianti acquirenti; in tali Comuni il trasportatore del pesce fresco deve versare una cauzione, pari al presunto ammontare dell'imposta, all'atto dell'introduzione del prodotto nel territorio dei Comuni medesimi, cauzione da restituire dopo l'avvenuta introduzione del prodotto stesso nel mercato ittico all'ingrosso ».

Art. 10.

Il quinto comma dell'articolo 40 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo della bolletta di accompagnamento non ricorre per i dolciumi, il cacao ed il cioccolato; per le profumerie ed i saponi fini; per i mobili, i grammofoni, gli apparecchi radio, i radiogrammofoni ed i televisori; per i dischi per grammofoni; per le pelliccerie; per i generi compresi nel secondo comma dell'articolo 20. I Comuni hanno facoltà di stabilire nei propri regolamenti le modalità necessarie al controllo ed alla percezione del tributo ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 42 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, da ultimo modificato con l'articolo 1

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

Art. 11.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1959, i mutui concessi ai Comuni e alle Province per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

Art. 12.

L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso, è assunto dallo Stato.

La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro del tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutata ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

(Segue: *Testo del Governo*).

della legge 26 giugno 1954, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Salve le limitazioni stabilite dal regolamento e fatta eccezione per le bevande vinose e per gli animali da macello, l'amministrazione delle imposte di consumo può effettuare la riscossione mediante convenzione di abbonamento con singoli contribuenti ».

Art. 12.

I primi quattro comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« La riscossione delle imposte sui dolci, il cacao e il cioccolato; sulle profumerie ed i saponi fini; sui grammofoni, gli apparecchi radio, i radiogrammofoni ed i televisori; sui dischi per grammofoni; sulle pellicerie e sui generi elencati nel secondo comma dell'articolo 20, è effettuata mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale. Tuttavia, in relazione alle esigenze locali e previa autorizzazione del Ministro delle finanze, il Comune, con deliberazione consiliare, può disporre la riscossione a tariffa anche nei confronti dei generi contemplati nel presente comma.

« Il Comune, con deliberazione consiliare soggetta alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione, fatta eccezione per le bevande vinose e per gli animali da macello, sia effettuata nel proprio territorio mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per gli altri generi previsti dalla tariffa, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale relative alla distribuzione del prodotto che rendano la riscossione a tariffa particolarmente difficile e dispendiosa.

« La riscossione con abbonamento obbligatorio di carattere particolare è applicabile da parte dell'Amministrazione delle imposte di consumo, previa deliberazione della Giun-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Province per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, l'addizionale sui redditi agrari a favore dei Comuni e delle Province, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è elevato fino al massimo di lire 20 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I Comuni e le Province possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purchè, contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, eccezione fatta per le prestazioni d'opera, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) per le Province, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'im-

(Segue: *Testo del Governo*).

ta municipale, nei casi indicati nel regolamento. In ogni caso, l'imposta sulle bevande vinose e sugli animali da macello si riscuote a tariffa.

« Degli abbonamenti intervenuti, il Comune deve dare annualmente congrua pubblicità ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'articolo 46 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« All'Amministrazione postale è dovuto un compenso a titolo di rimborso spese, pari al 10 per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali ».

Art. 14.

Alla tariffa massima delle imposte di consumo di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) la voce « Acque gassate, acque minerali da tavola, naturali o artificiali » è sostituita dalle seguenti:

« Acque gassate in bidoni o sifoni
o comunque somministrate alla
mescita Hl. 550

Gassose in bottiglia anche se dolcificate e colorate, ivi comprese le « spume » Hl. 1.100

Acque minerali da tavola naturali o artificiali Hl. 850 »

2) le voci « Bevande gassate non alcoliche » e « Sciroppi », distinte nelle sottovoci a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

« Bevande gassate non alcoliche Hl. 2.100
Sciroppi Ql. 3.000 »

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

posta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

Art. 16.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, le aliquote dell'addizionale sui redditi agrari deliberate dai Comuni e dalle Provincie sono ridotte del 50 per cento nei confronti dei coltivatori diretti.

Si intendono compresi nella categoria alla quale è applicabile il beneficio di cui al precedente comma, i proprietari, mezzadri, coloni e compartecipanti, che direttamente e abitualmente siano addetti alla manuale coltivazione dei fondi, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare, accertata con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sia superiore al 60 per cento di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione dei fondi in proprietà o da essi comunque posseduti o condotti e delle relative scorte e sempre che i componenti della famiglia considerati agli effetti del computo della forza lavorativa siano effettivamente dediti al lavoro manuale dei campi.

Art. 17.

Le Provincie, nell'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni e relative eventuali eccedenze, hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, aliquote inferiori a quelle applicate per gli altri terreni.

(Segue: *Testo del Governo*).

3) la nota (4) relativa alle voci « Bevande gassate non alcoliche » e « Sciroppi » è soppressa;

4) la sottovoce « Grammofoni, radio, radiogrammofoni » è sostituita dalla seguente:

« Grammofoni, radio, radiogrammofoni, televisori: 10 per cento del valore ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'imposta è commisurata al valore locativo dei locali indicati nell'articolo precedente con aliquote progressive dal 5 al 9 per cento in conformità alla seguente tabella »:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento, con deliberazione distinta per i terreni di ciascun Comune della Provincia.

Art. 18.

L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO AL TESTO DEL GOVERNO

CLASSE DI COMUNI	1 ^a Categoria aliquota massima 5 %	2 ^a categoria aliquota massima 6 %	3 ^a categoria aliquota massima 7 %	4 ^a categoria aliquota massima 8 %	5 ^a categoria aliquota massima 9 %
Classe A: Valore Locale . . .	fino a L. 100.000	da L. 100.001 a L. 200.000	da L. 200.001 a L. 400.000	da L. 400.001 a L. 800.000	oltre L. 800.000
Classe B: Valore Locale . . .	fino a L. 80.000	da L. 80.001 a L. 160.000	da L. 160.001 a L. 320.000	da L. 320.001 a L. 640.000	oltre L. 640.000
Classe C: Valore Locale . . .	fino a L. 70.000	da L. 70.001 a L. 140.000	da L. 140.001 a L. 280.000	da L. 280.001 a L. 560.000	oltre L. 560.000
Classe D: Valore Locale . . .	fino a L. 50.000	da L. 50.001 a L. 100.000	da L. 100.001 a L. 200.000	da L. 200.001 a L. 400.000	oltre L. 400.000
Classe E: Valore Locale . . .	fino a L. 40.000	da L. 40.001 a L. 80.000	da L. 80.001 a L. 160.000	da L. 160.001 a L. 320.000	oltre L. 320.000
Classe F: Valore Locale . . .	fino a L. 30.000	da L. 30.001 a L. 60.000	da L. 60.001 a L. 120.000	da L. 120.001 a L. 240.000	oltre L. 240.000
Classe G: Valore Locale . . .	fino a L. 20.000	da L. 20.001 a L. 40.000	da L. 40.001 a L. 80.000	da L. 80.001 a L. 160.000	oltre L. 160.000
Classe H: Valore Locale . . .	fino a L. 15.000	da L. 15.001 a L. 30.000	da L. 30.001 a L. 60.000	da L. 60.001 a L. 120.000	oltre L. 120.000
Classe I: Valore Locale . . .	fino a L. 10.000	da L. 10.001 a L. 20.000	da L. 20.001 a L. 40.000	da L. 40.001 a L. 80.000	oltre L. 80.000

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 16.

Il quinto comma dell'articolo 104 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 17.

Il limite di riduzione dell'imposta sul valore locativo, di cui al primo e all'ultimo comma dell'articolo 107 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni e aggiunte, è elevato a lire mille per ogni figlio a carico.

Art. 18.

L'articolo 126 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è raggugliata ad un'aliquota percentuale non superiore all'uno per cento del valore medio di ciascuna specie di bestiame, determinato di anno in anno dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 22.

« Per il bestiame della stessa specie, ma di razze diverse, il valore medio deve essere determinato per ognuna delle razze ».

Art. 19.

All'articolo 278 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficio di componente la Commissione è incompatibile con quello di assessore municipale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

Art. 19.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, l'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale sui redditi agrari, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Province, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale sui redditi agrari, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Art. 20.

Con effetto dal 1° gennaio 1960, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito:

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una qualsiasi eccedenza sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari e di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 20.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

- a) l'imposta sulle vetture e sui domestici;
- b) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
- c) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
- d) le prestazioni d'opera, contemplate e disciplinate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 21.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni e alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali, di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, entro il limite di due terzi delle quote medesime, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 22.

L'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Il quinto comma dell'articolo 306 è così sostituito:

« Spetta, altresì, alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertate necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 20 e lire 5, rispettivamente, sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e dell'addizionale sui redditi agrari, per i Comuni, e di eccedenze fino a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, per le Provincie ».

L'articolo 314 è così sostituito:

« I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e della addizionale sui redditi agrari, possono essere autorizzati a mantenere ed inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

« Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

(Segue: *Testo del Governo*).

L'articolo 3 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale relative all'approvazione delle sovrimposte fondiariae sono pubblicate integralmente all'albo pretorio per otto giorni. Durante lo stesso termine, il bilancio rimane depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Le deliberazioni del Consiglio provinciale, sono, inoltre, inserite per sunto nel « Foglio degli annunci legali della Provincia ».

« Qualsiasi contribuente può reclamare alla Giunta provinciale amministrativa contro le deliberazioni concernenti l'applicazione delle sovrimposte.

« Il termine per la presentazione del reclamo è di venti giorni decorrenti dall'ultimo della pubblicazione all'albo pretorio, per le deliberazioni comunali, e da quello dell'inserzione nel « Foglio annunci legali », per quelle provinciali.

« Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati fino al terzo limite sono date, tanto per i Comuni quanto per le Provincie, dalla Giunta provinciale amministrativa.

« La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle Amministrazioni interessate per le eventuali controdeduzioni, decide sui reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurare il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle singole spese a norma degli articoli 314, 320 e 321.

« Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, a cura delle Amministrazioni interessate, sono pubblicate all'albo pretorio per otto giorni; quelle relative alle Provincie, sono, inoltre, inserite per sunto nel « Foglio degli annunci legali ».

« Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di venti giorni, al Ministro dell'interno, da parte del Prefetto delle Amministrazioni interessate e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

L'ultimo comma dell'articolo 316 è così sostituito:

« Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni e della addizionale sui redditi agrari, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314 ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito:

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze, rispettivamente, superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni ed in qualsiasi misura sulle aliquote massime dell'addizionale sui redditi agrari, sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante la applicazione di una eccedenza di lire 20 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la

(Segue: *Testo del Governo*).

qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia.

« Per le amministrazioni interessate, il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; per i contribuenti decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al sesto comma.

« I decreti del Ministro dell'interno sui ricorsi contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono definitivi e contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

« La Sezione pronuncia in Camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 320 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 4 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le Province che applicano eccedenze superiori al 200 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni ed al 300 per cento sulla aliquota massima della addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 24.

L'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

sovrimposta sui terreni e di lire 5 per ogni 100 lire per l'addizionale sui redditi agrari, sulle aliquote massime di tutte le imposte e tasse non afferenti ai servizi pubblici, esclusa l'imposta di famiglia, quella sul bestiame e sull'industria, i commerci, le arti e le professioni e la sovrimposta sui fabbricati, nonchè l'aumento della tariffe massime delle imposte di consumo nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, nella misura indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, autorizzare aumenti di imposte, tasse e contributi, fino al limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusa sempre l'imposta di famiglia, quella sul bestiame e sull'industria, i commerci, le arti e le professioni e la sovrimposta sui fabbricati e fermi i limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per le imposte di consumo, nonchè ulteriori eccedenze sulle sovrimposte fondiarie fino ad un massimo di lire 30 e di lire 10 sulle aliquote massime per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per la sovrimposta sui terreni e per l'addizionale sui redditi agrari ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Province che, nonostante l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui terreni, non conseguono il pareggio economico, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi, indispensabili per il pareggio del bilancio stesso, non oltre i seguenti limiti: fino a lire 20 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sulle aliquote massime, rispettivamente, per la sovrimposta sui terreni e per l'addizionale sui redditi agrari; fino al 100 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle

(Segue: *Testo del Governo*).

dall'articolo 5 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal sesto e settimo comma del presente articolo, sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte dall'articolo 256 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non riescono a conseguire il pareggio fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti e le spese effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti aumentate delle rate di ammortamento dei mutui e di altri debiti in estinzione.

« Alla stessa Commissione è demandata, altresì, l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

« In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori, e può promuovere anche, ove occorra, la costituzione coattiva di consorzi oppure l'aggregazione di Comuni ad altri contermini anche all'infuori dei casi previsti dalla presente legge.

« Essa può, inoltre, rivedere le tariffe delle imposte e i regolamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le modificazioni necessarie.

« Può, infine, in casi eccezionali, imporre, nella misura strettamente indispensabile per il pareggio del bilancio, ulteriori eccedenze della sovrimposta fondiaria sui terreni, e di altri tributi, sempre entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

« Per i Comuni appartenenti alle ultime quattro classi dell'articolo 11 del testo unico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

aliquote massime per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

Art. 21.

A decorrere dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

- a) le imposte sulle vetture, sui domestici e sui pianoforti;
- b) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

Art. 22.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Province sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonchè sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, entro il limite di due terzi delle quote medesime, salvo conguaglio a liquidazione definitiva. Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 23.

Il primo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e suc-

(Segue: *Testo del Governo*).

per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che non siano capoluoghi di Provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

« Sono altresì, demandate alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale per i Comuni capoluoghi di provincia e per quelli delle prime cinque classi di cui al citato articolo 11, che conseguano il pareggio del bilancio con l'applicazione di eccedenze fino al 200 per cento sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni, al 300 per cento sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, al 50 per cento delle tariffe massime delle imposte di consumo e delle altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici, con le esclusioni di legge.

« Il Sindaco è responsabile della esecuzione dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e della Giunta provinciale amministrativa, adottati a' sensi del presente articolo ».

Art. 25.

L'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 6 del decreto presidenziale 9 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dal sesto comma del presente articolo, sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci delle Provincie, che, nonostante l'applicazione della sovrimposta fino al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte dall'articolo 256 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non possono conseguire il pareggio fra le entrate effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti e le spese effettive ordinarie e straordinarie ricorrenti aumen-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tassa è commisurata alla superficie dei locali serviti e dell'uso cui i medesimi vengono destinati. Per i locali ad uso di abitazione la tassa può essere commisurata alla superficie dei locali e al tipo economico dell'abitazione ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24.

I Comuni e le Provincie, che nel 1959 hanno applicato le sovrimposte sul reddito dei terreni e le addizionali sui redditi agrari con aliquote inferiori a quelle massime previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1960, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per le sovrimposte sul reddito dei terreni e per l'addizionale sui redditi agrari, le aliquote in atto nel 1959.

Art. 25.

I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1959 sono autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte, sovrimposte e addizionali in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1960, dalla presente legge, nel caso di accertate necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze anche dopo la data predetta, riducendo l'eccedenza almeno di un decimo ogni anno.

Art. 26.

Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli eser-

(Segue: *Testo del Governo*).

tate delle rate di ammortamento dei mutui e di altri debiti in estinzione.

« Alla stessa Commissione è demandata, altresì, l'approvazione di tutte le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti per far fronte a nuove o maggiori spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, nonchè l'approvazione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

« In sede di approvazione dei bilanci, la Commissione ha tutti i poteri indicati nell'articolo 306 per assicurare il pareggio e garantire l'andamento dei servizi obbligatori.

« Essa può, inoltre, rivedere i regolamenti provinciali per la gestione dei beni patrimoniali, i capitolati di appalto ed i regolamenti per i servizi assunti in gestione diretta o tenuti in economia, i regolamenti organici del personale, e promuovere le modificazioni necessarie.

« Può, infine, in casi eccezionali, imporre nella misura strettamente indispensabile per il pareggio del bilancio, ulteriori eccedenze della sovrimposta fondiaria sui terreni e di altri tributi, sempre entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

« Per le Province che riescono a conseguire il pareggio di cui al primo comma con l'applicazione di eccedenze fino al 200 per cento sul terzo limite della sovrimposta fondiaria sui terreni ed al 300 per cento sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale è responsabile della esecuzione dei provvedimenti della Commissione centrale per la finanza locale e della Giunta provinciale amministrativa, adottati a' sensi del presente articolo ».

Art. 26.

Dopo l'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

cizi 1957 e 1958, sono prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Con inizio dall'esercizio 1960, l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime sulle sovrimposte fondiarie, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della precitata legge, deve essere in misura non inferiore a lire 15 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per i Comuni e per le Province, sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui terreni, e di lire 10 per ogni 100 lire sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti finanziari all'uopo designati, sono autorizzati ad accettare a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Province, ai sensi ed agli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

Art. 27.

I Comuni e le Province sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al 1° comma, è di un triennio per le Province ed i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adem-

(Segue: *Testo del Governo*).

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è inserito il seguente:

Art. 336-bis. — « I provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale, a norma del presente Capo, sono definitivi. Contro di essi è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

« La Sezione pronuncia in Camera di Consiglio sugli atti e sulle memorie presentate dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, adottati a norma del presente Capo, è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, coi termini e le modalità previste dall'articolo 306.

« Il Ministro dell'interno decide con decreto, da adottarsi di concerto col Ministro delle finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale ».

L'ultimo comma dell'articolo 334 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è soppresso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Per la prima attuazione dell'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 2, da riferirsi all'anno 1959.

Art. 28.

Nei riguardi dei Comuni e delle Provincie che non riescano a conseguire il pareggio economico dei bilanci, nonostante l'applicazione della presente legge e dei provvedimenti eccezionali previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

pimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 28.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 19.000 milioni per l'esercizio 1959-60, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*).

vinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituiti dagli articoli 24 e 25 della presente legge, sono prorogate, per il triennio 1959-1961, le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Province, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

Art. 29.

I Comuni e le Province sono tenuti ad effettuare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere alla loro rivalutazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Qualora i fitti dei fondi rustici ed urbani risultino inadeguati al valore dei fondi stessi, le Amministrazioni interessate provvedono, entro il termine di cui al primo comma, alla loro revisione, con l'osservanza delle disposizioni vigenti; in mancanza, provvede il prefetto in via sostitutiva.

Art. 30.

I Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro possono disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli enti deficiari, al fine di determinare le cause della situazione finanziaria degli enti stessi e di promuovere i provvedimenti necessari per eliminarle od attenuarle, ivi compresa la costituzione di consorzi obbligatori con altri enti, per servizi che possono essere assolti più economicamente in comune.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 31.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.